

Verbale tecnico di riunione

In data 24 novembre 2000, si è svolta una sessione di trattativa per la stipulazione del CCNL relativo al personale dei segretari comunali e provinciali.

Dopo ampio e approfondito dibattito, al termine della riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.

Al riguardo si deve rilevare che le soluzioni ipotizzate risultano coerenti con le indicazioni fornite all'ARAN dal Comitato di settore di riferimento negli atti di indirizzo e nel corso delle trattative.

Le parti si danno reciprocamente atto che la trattativa riprenderà per la definizione della ipotesi di accordo, dopo che il Comitato di settore avrà precisato ulteriore indirizzo in ordine ad alcuni aspetti finanziari che necessitano di approfondimento e si sarà pronunciato sull'equilibrio complessivo del documento.

Roma 24 novembre 2000-11-2000

Per conformità del documento alle risultanze della trattativa



Ariani Nipso
Melio Bodu

Findeoliso
Mennucci
Palladino

Ubaldo Aho
Gorelli
Furiani
Domini
Franco Zotti

CCNL dei segretari comunali e provinciali per il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999

Parte Prima

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Art. 1 **Campo di applicazione**

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'Art. 98, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, e all'Art. 9 del DPR n. 465/1997.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come T.u.e.l.n. 267/2000.
4. Nel testo del presente contratto l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale.

Art. 2

Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.R.A.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.

Titolo II

Sistema delle relazioni sindacali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 - b) contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto;
 - c) **contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo la disciplina dell'Art. 6;**
 - d) **interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'Art. 14 del presente CCNL;**
 - e) concertazione;
 - f) informazione;
 - g) consultazione nei casi previsti dal presente contratto.

Art. 4

Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
 - a) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 - b) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs.n. 626/1994;
 - c) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
 - d) criteri per la definizione della retribuzione mensile aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;
 - e) **criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;**
 - f) **effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;**
 - g) **criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;**
 - h) **definizione delle risorse da destinare all'attività di formazione ed aggiornamento;**
 - i) **definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.**
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell'Art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, **relativamente alla materia indicata alla lett. g)**, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio **dell'Agenzia nazionale e degli enti**. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 5

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'Agenzia nazionale provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'Art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. L'Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all'A.R.A.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 6

Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

1. **La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a livello regionale, e sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata nazionale, riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell'Agenzia, sulla base dei criteri fissati a livello nazionale;**
2. **Le Sezioni Regionali dell'Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all'Art. 9, comma 2, per l'avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.**
3. **Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia.**
4. **La sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.**
5. **I contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.**

Art. 7

Informazione

1. L'Agenzia informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 3, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di

lavoro dei segretari comunali e provinciali e in particolare quelli elencati nell'Art. 6, comma 1, del DPR n. 465/1997. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.

2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.

Art. 8 **Concertazione**

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'Art. 9, comma 3, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'Art. 7, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
 - a) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all'attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione alle fasce superiori dell'albo;
 - b) criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura di nomina;
 - c) criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell'Albo;
 - d) criteri generali ai fini della determinazione dell'eventuale percentuale di maggiorazione di cui all'Art. 98 del T.u.e.l. n. 267/2000;
 - e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi **di formazione** e specializzazione.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Capo II **I soggetti sindacali**

ART. 9

Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, l'Agenzia nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.
2. **Ai fini della contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali dell'Agenzia e da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPL.**
3. Per le organizzazioni sindacali, **ai fini della contrattazione nazionale decentrata integrativa che di quella di livello regionale**, la delegazione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
4. E' fatta salva la possibilità di avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata di livello nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

Capo III

I diritti sindacali

Art. 10

Permessi, distacchi ed aspettative sindacali

Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall'ARAN.
La categoria ora è distinta in "livelli" (CCNQ del 23.5.2000) e "dirigenti" (CCNQ dell'1.6.2000)

Art. 11

Contributi sindacali

1. I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ente, all'Agenzia nazionale per i segretari utilizzati ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, a cura del **segretario** o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il segretario può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle amministrazioni di cui al comma 1 sulle retribuzioni dei **segretari** in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le amministrazioni stesse.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 12 **Pari opportunità**

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne, nell'ambito delle più ampie previsioni dell'Art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
3. Presso l'Agenzia è costituito l'apposito comitato per le pari opportunità previsto dall'Art. 8 del DPR n. 465/1997, secondo le modalità e con i compiti ivi previsti.
4. In sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale **con particolare riferimento a:**
 - a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
 - b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
 - c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali;
 - d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro
 - e) **proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.**
6. Gli effetti delle iniziative assunte dall'Agenzia nazionale, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione del Comitato di cui al comma 2, che elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'ambito della categoria dei segretari ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di fascia nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.

Capo IV

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art. 13

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Art. 14

Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'Art. 53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.R.A.N. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell'Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n. 29/1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'Art. 53 del D.Lgs n. 29/ 1993.

Titolo III

Capo I

Il rapporto di lavoro

Art. 15

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente

contratto collettivo di lavoro. **Il rapporto di lavoro con l'Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.**

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
 - a) data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima effettiva assunzione in servizio;
 - b) qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
 - c) disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di destinazione;
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Agenzia nazionale prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'Art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.
7. I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.

Art. 16

Tenuta ed aggiornamento dei curricula

1. Al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di nomina, l'Agenzia nazionale redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale provvede alla redazione ed all'aggiornamento dei curricula dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dall'Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell'Art.8.

Art. 17
Nomina nell'incarico

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell'Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'Art. 13, comma 10, e dell'Art. 19, comma 14, del DPR n. 465/1997.

Art. 18
Revoca dell'incarico

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.

Capo II

Struttura del rapporto

**Art. 19
Orario di lavoro**

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. **La presente disciplina** trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

Art. 20

Ferie e festività

1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all'Art. 41.
2. Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'ente, l'Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ai sensi rispettivamente dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al **segretario** sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.937/77. **In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di ferie.**
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il segretario presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo; **nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.**
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il segretario che è stato assente ai sensi dell'Art. 18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruiti, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.

Capo III

Interruzioni e sospensioni della prestazione

Art. 21

Assenze retribuite

1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'Art. 4 della legge n. 53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
 - b) lutti per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal segretario;
 - c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno.
3. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all'Art.41.
6. Le assenze previste dall'Art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, **ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell'Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.**

8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.

Art. 22 **Congedi dei genitori**

1. Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'Art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione **e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.**
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'Art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione **e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.**
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'Art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'Art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ente di appartenenza, o all'Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, almeno quindici giorni prima della data di

decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'Art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso Art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 23 **Assenze per malattia**

1. Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al segretario che si assenti per malattia è il seguente:
 - a) intera retribuzione , compresa la retribuzione di posizione cui all'Art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
 - b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
 - c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
 - d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).
8. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. L'ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
11. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 24

Infortunati sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, **ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza**, o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'Art. 20, commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'Art. 20, comma 6, lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui all'Art. 41.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20. Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

Art. 25 **Congedi per la formazione**

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'Art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità, deve presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
 - b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
6. Al segretario durante il periodo di congedo si applica l'Art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, 5 relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 23 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'Art. 24 del presente CCNL.
7. La disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'Art. 7, comma 1, e dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

Art. 26

Servizio militare

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro ed il segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell'Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A tal fine l'ente e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine prescritto e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'ente, l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all'Art. 41.

Art. 27

Aspettativa per motivi personali

1. Al segretario che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comparto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

Art. 28

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Art. 29

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il segretario, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'ente, l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del segretario in aspettativa.

Art. 30

Cumulo di aspettative

1. Il segretario non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attività di volontariato.
2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il segretario a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal caso l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 31

Fasce professionali

1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:

- a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'Art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000;
 - b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'Art. 14, comma 1, del DPR n. 465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
 - c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'Art. 14, comma 2, del DPR n. 465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province.
2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all'Art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell'Art. 35 del presente CCNL.
 3. Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un'anzianità di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.
 4. Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia.
 5. **Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlato alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'Art. 41.**
 6. **L'idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui all'Art. 14 del DPR n. 465/1997 comporta l'iscrizione nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l'applicazione del presente contratto non è richiesta l'idoneità per i segretari con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.**
 7. **Con l'applicazione del presente contratto, il conseguimento dell'idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un'anzianità di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del DPR n. 465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, già iscritti nella precedente lettera b) dell'Art. 12 del DPR n. 465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.**
 8. **Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all'Art. 12 del DPR n. 465/1997, inseriti**

nella fascia B ai sensi dell'Art. 35, l'iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al conseguimento dell'idoneità da acquisire con il corso di cui all'Art. 14, comma 2, del citato DPR n. 465/1997.

Art. 32

Mobilità presso altre amministrazioni

1. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:
 - a) il segretario collocato nella fascia professionale C del presente articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione;
 - b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all'Art. 39, comma 2 viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione; **la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001.**
 - c) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all'Art. 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
 - d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 33

Partecipazione ai corsi di formazione

1. L'Agenzia determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell'Art. 14, comma 6, del DPR n. 465/1997, e disciplina le relative modalità di partecipazione, **previa contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2.**
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, **con le stesse modalità di cui all'Art. 4, commi 1 e 2,** i criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi, tenendo conto dell'anzianità di servizio e del credito formativo di cui all'Art. 34.

Art. 34

Crediti formativi

1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore, con esclusione dei corsi di specializzazione.

2. L'entità del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l'accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.

Art. 35

Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali

1. In sede di prima applicazione dell'Art. 31 del presente CCNL, con effetto dalla stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
 - a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell'Art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997;
 - b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell'Art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c) dell'Art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997;
 - c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettere d) ed e) dell'Art. 12, comma 1, del DPR n. 465/1997.
2. **Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'Art. 12, comma 8, del DPR n. 465/1997.**

Art. 36

Formazione ed aggiornamento

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono elementi essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e delle attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per l'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni affidate.
2. **L'Agenzia nazionale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.**
3. L'Agenzia, nell'ambito dei **criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale** ai sensi dell'Art.94, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola Superiore di P.A.L.

4. Il segretario **deve** di partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all'anno. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con l'ente, con l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Gli oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico degli enti **presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi i casi in cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a carico della Scuola.**
6. Il segretario può partecipare, senza oneri per l'ente, per l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell'Art. 5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell'Art. 25.
7. Qualora l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione presso la quale presta servizio, riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con le funzioni allo stesso affidate può concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Parte terza

Titolo I Trattamento economico

Capo I Struttura della retribuzione

Art. 37

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
 - a) trattamento stipendiale;
 - b) indennità integrativa speciale;
 - c) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
 - d) retribuzione di posizione;
 - e) maturato economico annuo, ove spettante;
 - f) **retribuzione di risultato**
 - g) **diritti di segreteria**
 - h) **retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate**
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).

Art. 38
Incrementi tabellari

1. Il valore degli stipendi tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la separata area della dirigenza, è incrementato nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella A con decorrenza dalle date ivi previste.

Art. 39
Stipendio tabellare

1. Con effetto dall'1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di L. 37.632.000
2. Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L. 24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.
3. Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, è determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di L. 21.675.000.
4. Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.
5. Sono confermate l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi.

Art. 40
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'Art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'Art.39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di

servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'Art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 41 **Retribuzione di posizione**

1. Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati "indennità di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.
2. Con decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall'1.1.2000, le misure dell'ex indennità di direzione, di cui all'Art. 40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell'accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all'Art. 2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tabella A.
3. Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:

livello A

1) incarichi in enti metropolitani	L. 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	L. 56.820.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	L. 34.092.000

livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti	L. 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	L. 17.744.000

livello C

1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti	L. 10.213.000
---	---------------

Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.

4. **Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.**
5. **Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che il trattamento economico complessivo del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.**

6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, **con eccezione di quelli, indicati nell'Art. 37, comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.**
7. Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'Art. 43.

Art. 42 **Retribuzione di risultato**

1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati **e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.**
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, **un importo non superiore al 10 % del monte salari** riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse di disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. **Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.**

Art. 43 **Trattamento economico dei segretari in disponibilità**

1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
 - trattamento stipendiale di fascia;
 - indennità integrativa speciale;
 - tredicesima mensilità;
 - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
 - retribuzione di posizione;
 - maturato economico, ove spettante;
 - **retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.**
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.

Art. 44

Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale

1. Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'Art. 108 del T.U.n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

Art. 45

Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale definisce i criteri di determinazione della retribuzione mensile aggiuntiva da corrispondere al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate, tenendo comunque conto del numero dei comuni convenzionati e della loro complessità organizzativa. **Tale maggiorazione è pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'Art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.**
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Art. 46

Trattamento economico del segretario in distacco sindacale

1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all'Art. 5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all'Art. 37 comma 1 in godimento al momento del collocamento in distacco.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.

Capo II

Art. 47

Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località

2. Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
 - a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
 - L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
 - L. 1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
 - b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 - c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'Art. 49, commi 2 e ss., del presente CCNL e al segretario spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'Art. 1, comma 68, della legge n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.59.150 per il primo pasto e di complessive L.118.300 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località
6. Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
7. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
8. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località
9. Il segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75 % del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
10. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 6;
 - i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità

Art. 48

Trattamento di trasferimento

1. Al segretario, nel caso che l'assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell'Art. 47 e previ opportuni **accordi** da prendersi con l'ente presso il quale deve assumere l'incarico, nonché l'indennità di trasferta di cui all'Art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
3. Il segretario ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità

Art. 48 – bis

Segretari utilizzati presso l'Agenzia nazionale e la Scuola

1. **In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell'Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.**

Art. 49

Copertura assicurativa

1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l'Agenzia nazionale, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali

che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.

3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.

Art. 50 **Mensa**

1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell'Art. 51; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente o dall'Agenzia nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 51
Buono pasto

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di cui al comma 1 dell'art... sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell'Art. 50, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.
2. Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane.

Parte IV
Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 52
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:
 - a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge;
 - b) per dimissioni del segretario;
 - c) per decesso del segretario.

Art. 53
Obblighi delle parti

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'Art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Agenzia nazionale comunica comunque per iscritto all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'Art. 52, l'Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l'Agenzia nazionale informa contestualmente l'ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell'Art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all'Agenzia nazionale, informando contestualmente l'ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.

Art. 54
Periodo di preavviso

1. **Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso** o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - a) 2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;
 - b) 3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
 - c) 4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell'Art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'Art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'Art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.

Art. 55
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti albo.

Art. 56

Trattamento di fine rapporto di lavoro

1. **La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:**
 - **trattamento stipendiale di fascia;**
 - **indennità integrativa speciale;**
 - **retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;**
 - **retribuzione di posizione;**
 - **maturato economico annuale, ove spettante;**
 - **retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;**
 - **diritti di segreteria.**

Art. 57

Previdenza complementare

1. Le parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ai sensi del D.Lgs.n. 124/1993, della legge n. 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.

Art. 58

Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicata la disciplina di cui all'Art. 17 del DPR n. 465/1997.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed equilibrata regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi di segreteria sul trattamento economico dei segretari interessati, in sede di revisione della disciplina del DPR n. 465/1997, il numero delle sedi convenzionabili sia determinato sulla base di parametri che rendono coerente lo svolgimento della funzione con le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.